



Roma,

12 ottobre 2011

1775/CT/MC/sc

Protocollo:

Al Presidenti dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°21

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 10 ottobre 2011.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio

Roma 10 ottobre 2011

prot. n. 11.437

Spett.li

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 8 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente per oggetto "Accertamento esecutivo – Nuova disciplina della riscossione delle imposte", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE F.to Giancarlo Abete

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 8 - 2011

Oggetto: Accertamento esecutivo - Nuova disciplina della riscossione delle imposte

Dal 1° ottobre u.s. è profondamente innovata la disciplina della riscossione delle imposte. Infatti, come stabilito dall'art 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, (da ultimo, quelle recate dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, e dall'art. 23 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011), l'accertamento diventa esecutivo.

Come riporta l'Agenzia delle entrate sul proprio sito, l'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale.

L'avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare:

- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l'organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l'opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dei contenuti dell'atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

- rinunci a impugnare l'avviso di accertamento
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione

• provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

La riduzione dell'importo delle sanzioni (a 1/6) non si applica, però, qualora il contribuente, pur potendo prima del ricevimento dell'avviso di accertamento, non abbia definito direttamente il processo verbale di constatazione oppure se l'avviso di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio che riporta l' ipotesi di pretesa fiscale (comprese le sanzioni agevolate, ossia ridotte a 1/6) e i motivi che l' hanno determinata.

Il contribuente può, però, anche, dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio, richiedere all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate la formulazione della proposta di accertamento con adesione (in questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge).

Esecutività degli avvisi di accertamento

A partire dal l° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate diventano esecutivi.

Come previsto dall'art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l'intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati e, cioè, un terzo delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

L'intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

In pratica, si concentra nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

L'esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell' atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Infatti, se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l'esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

Infine, è previsto che l'agente della riscossione dovrà attivare l'espropriazione forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

E' da rilevare che gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

Come è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, "Fisco Oggi", sono ingiustificati alcuni allarmismi sull'accertamento esecutivo.

Infatti, non è vero, come è stato detto, che Equitalia può pignorare la casa al 61 ° giorno dalla notifica dell'accertamento da parte dell'Agenzia dell'entrate, ma devono trascorrere, per legge, almeno 9 mesi prima che si possa avviare qualsiasi procedura in tal senso. Il contribuente ha 60 giorni per fare ricorso o per pagare e, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia. Da questo momento ogni azione esecutiva è sospesa per 180 giorni. Pertanto, passano 270 giorni prima dell'esecuzione forzata (60+30+180),

Le nuove regole si applicano soltanto per la riscossione delle somme contenute negli atti di accertamento (e nei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni) emessi dal lo ottobre 2011 ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires. ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata), dell'Irap e dell'Iva, relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi.

A tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l'intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, misura cosi fissata dal "decreto sviluppo" n. 70/2011; in precedenza era il 50%). Pertanto, non verrà più notificata la cartella di pagamento. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Agente della riscossione,

Da questo momento scatta la sospensione ex lege (articolo 29, comma 1, lettera b), D.L.n. 78/2010) dell'esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni, senza che il contribuente debba

compiere alcun adempimento. Pertanto, prima che Equitalia possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva, passano complessivamente 270 giorni.

Il contribuente che, invece, propone ricorso può chiedere la sospensione delle somme dovute a titolo provvisorio. La sospensione può essere chiesta:

-in via amministrativa, in carta semplice, all'ufficio accertatore, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale

-in via giudiziale alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile. In tal caso i giudici dovranno pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (articolo 7, lettera gg-novies del D.L. n. 70/2011).